



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 275 del 14 maggio 2026

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MENEGALI ZELLI IACOBUZI, NICOLAI, CERA, SABATINI,
GRASSELLI, ROTONDI, PALAZZI e SAMBUCCI**

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO OLIVICOLO DEL LAZIO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO OLIVICOLO DEL LAZIO

d'iniziativa del Consigliere Giulio Menegali Zelli Iacobuzi

Firmato digitalmente da: Giulio
Menegali Zelli Iacobuzi
Data: 06/05/2026 11:49:46

Firmato digitalmente da: Michele Pasquale
Nicolai
Data: 06/05/2026 12:12:14

Firmato digitalmente da: Flavio
Cera
Data: 06/05/2026 12:25:27

Firmato digitalmente da: Daniele
Sabatini
Data: 06/05/2026 12:30:01

Firmato digitalmente da: Micol Grasselli
Data: 06/05/2026 13:48:31

Firmato digitalmente da:
Marika Rotondi
Data: 07/05/2026 14:36:37

Firmato digitalmente da: Edy
Palazzi
Data: 12/05/2026 11:00:14

Firmato digitalmente da:
Vittorio Sambucci
Data: 12/05/2026 13:07:09

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'olivicoltura non è solo un comparto produttivo, ma un elemento costitutivo dell'identità rurale e del paesaggio della nostra Regione. Con oltre il 70% delle aziende agricole del territorio impegnate in questa coltura, il Lazio si conferma tra le prime cinque realtà nazionali per produzione olearia. Si tratta di un tessuto produttivo prezioso, caratterizzato da piccole realtà a conduzione familiare che custodiscono un patrimonio di biodiversità unico: dalle quattro DOP riconosciute (Tuscia, Canino, Sabina e Colline Pontine) alle numerose varietà monovarietalì autoctone, fino all'eccellenza dell'Oliva di Gaeta DOP.

Nonostante questo prestigio, il settore attraversa una fase di preoccupante fragilità. I dati statistici degli ultimi anni confermano una tendenza costante alla riduzione delle superfici coltivate. Questo fenomeno di abbandono degli oliveti genera una serie di reazioni a catena che vanno ben oltre il danno economico. La dismissione degli impianti porta infatti al deterioramento del paesaggio collinare e alla perdita di stabilità idrogeologica del suolo. Nei casi in cui l'olivo non viene più curato, la copertura boschiva spontanea prende il sopravvento in modo incontrollato, aumentando esponenzialmente il rischio di incendi boschivi e riducendo la biodiversità agricola.

Il degrado del paesaggio olivicolo colpisce direttamente anche il settore turistico, che nel Lazio trova nell'ambiente collinare e rurale un forte elemento di attrattiva. La tutela di questo patrimonio è dunque una precondizione necessaria per lo sviluppo dell'oleoturismo, una forma di turismo esperienziale in forte crescita che può generare benefici economici e sociali importanti per le comunità locali, incentivando la riscoperta di tradizioni e saperi artigianali.

In questo scenario, non è più sufficiente agire per singole emergenze; serve uno strumento di monitoraggio e pianificazione costante. La presente proposta di legge istituisce l'Osservatorio Olivicolo del Lazio presso l'ARSIAL, configurandolo come una struttura tecnica d'eccellenza. L'Osservatorio avrà il compito di mappare i territori vocati e monitorare i fenomeni di abbandono, analizzare le problematiche fitosanitarie e suggerire misure di sostegno mirate al recupero delle superfici degradate. Non si tratta di un nuovo ente burocratico, ma di un motore di governance partecipata che opererà in sinergia con il Tavolo delle filiere, coinvolgendo attivamente il mondo accademico, il CREA e le organizzazioni professionali.

Attraverso le attività dell'Osservatorio, la Regione Lazio potrà finalmente attuare politiche organiche per:

- incentivare pratiche colturali sostenibili e innovative;
- valorizzare i prodotti certificati e tracciabili, garantendo trasparenza ai consumatori;
- sostenere la formazione tecnica degli operatori;
- proteggere la biodiversità e la stabilità del territorio, trasformando la cura dell'olivo in una forma di presidio ambientale.

In conclusione, la proposta mira a dotare la Regione di una "bussola" strategica per difendere la nostra storia rurale e, al contempo, per proiettare l'olivicoltura laziale verso modelli di sviluppo moderni, sostenibili e competitivi sui mercati internazionali.

La proposta si compone di otto articoli:

Art.1 Enuncia le finalità della legge, individuando nella tutela, nella valorizzazione e nello sviluppo sostenibile del patrimonio olivicolo-oleario gli obiettivi primari dell'intervento legislativo.

Art. 2 Disciplina l'istituzione dell'Osservatorio Olivicolo del Lazio presso l'ARSIAL. La norma definisce l'Osservatorio come struttura tecnica di supporto, prevedendone il coordinamento con il tavolo regionale delle filiere e con il "Tavolo della diversificazione" per le attività connesse all'oleoturismo. Si rimanda a un successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione delle linee guida operative.

Art.3 Elenca analiticamente le funzioni dell'Osservatorio, le quali spaziano dall'individuazione dei territori vocati (compresi quelli in stato di abbandono) all'analisi delle criticità fitosanitarie, nonché alla promozione di misure di sostegno economico e tecnico per il comparto.

Art. 4 Stabilisce la composizione dell'organismo, improntata a un modello di governance partecipata. L'Osservatorio è presieduto dal Direttore Generale di ARSIAL e vede la partecipazione di rappresentanti della Direzione Regionale Agricoltura, delle organizzazioni professionali agricole, del mondo accademico e del CREA.

Art. 5 Punta sul coinvolgimento attivo dei produttori olivicoli, individuando in ARSIAL il soggetto promotore di iniziative volte alla gestione sostenibile degli impianti, alla formazione tecnologica e alla promozione dell'oleoturismo quale leva di marketing territoriale.

Art. 6 Definisce le attività di promozione e valorizzazione del settore, nello specifico sostenere le varietà autoctone, i prodotti certificati (DOP/IGP/Bio) e il recupero del paesaggio collinare attraverso contributi finanziari destinati ad aziende, organizzazioni di produttori ed enti di ricerca. Particolare rilievo è dato alla tracciabilità dei prodotti e all'educazione alimentare dei consumatori.

Art. 7 Reca la norma finanziaria, quantificando in 100.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028 le risorse necessarie al funzionamento dell'Osservatorio e alle attività di promozione.

Art. 8 Stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

Art. 1 – Finalità;

Art. 2 – Istituzione dell'Osservatorio Olivicolo del Lazio;

Art. 3 – Funzioni;

Art. 4 – Costituzione;

Art. 5 – Coinvolgimento dei produttori olivicoli;

Art. 6 – Promozione e valorizzazione del settore olivicolo;

Art. 7 – Norma finanziaria;

Art. 8 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Finalità

1. La presente legge persegue la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio olivicolo-oleario della Regione Lazio, attraverso l'istituzione dell'Osservatorio Olivicolo del Lazio e l'adozione di misure volte a migliorare la competitività e sostenibilità del settore.

Art. 2 - Istituzione dell'Osservatorio Olivicolo del Lazio

1. Presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) è istituito l'Osservatorio Olivicolo del Lazio.

2. L'Osservatorio Olivicolo si configura quale struttura tecnica di supporto che opera in sinergia, qualora costituito, con il tavolo regionale delle filiere, per la specifica sottosezione dedicata all'olivicoltura, di cui alla L.R. 29/2008 e in conformità al Regolamento Regionale n. 8/2011. In tale sinergia l'Osservatorio è funzionale, sulla base di quanto meglio specificato al successivo art. 3 della presente norma, all'individuazione degli elementi utili alla pianificazione del territorio, alla programmazione del settore olivicolo e alla identificazione di specifici interventi inerenti al comparto olivicolo.

3. Per le specifiche attività di oleoturismo di cui alla L.R. 14/2023 l'Osservatorio si coordina con il "Tavolo della diversificazione" previsto dall'art. 11 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 "*Norme in materia di diversificazione delle attività agricole*" chiedendo di essere convocato nelle sedute del tavolo stesso.

4. Ferma restando la composizione dell'Osservatorio di cui al successivo art. 4 e di quanto disciplinato al successivo art. 5, l'Osservatorio promuove la partecipazione di tutti i soggetti interessati alle proprie attività, anche mediante la convocazione degli stessi, in relazione agli specifici temi per i quali la partecipazione del soggetto convocato è ritenuta rilevante.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute dalla Regione Lazio e le Organizzazioni professionali agricole facenti parte del Tavolo regionale per la concertazione in agricoltura (c.d. Tavolo Verde), approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le linee guida per le attività dell'Osservatorio Olivicolo del Lazio.

6. L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio Olivicolo del Lazio, può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi.

Art. 3 - Funzioni

1. L'Osservatorio Olivicolo del Lazio, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, indirizza principalmente le proprie attività all'individuazione:

- dei principali territori vocati alla coltivazione di olivo, ricomprendendo in questi anche gli areali storicamente interessati e attualmente oggetto di fenomeni di abbandono;
- delle principali problematiche fitosanitarie anche riferite a singoli areali;
- delle caratteristiche qualitative e produttive degli oliveti identificando anche azioni finalizzate al potenziamento produttivo della coltura;
- delle caratteristiche delle strutture di conduzione della coltura, comprendendo in ciò anche l'analisi delle maglie fondiaria di maggiore diffusione nelle diverse aree vocate e l'aggregazione in OP, identificando anche azioni finalizzate all'incremento della maglia fondiaria e all'aggregazione dei produttori;
- degli eventuali dati storici e culturali relativi agli oliveti di particolare pregio e rilevanza storica;
- di misure di sostegno economico e tecnico finalizzate alla valorizzazione del patrimonio olivicolo;
- delle attività di valorizzazione e promozione di cui al successivo art. 6.

Art. 4 - Costituzione

1. L'Osservatorio Olivicolo regionale è presieduto dal Direttore Generale di ARSIAL o da un dirigente dallo stesso delegato ed è composto da:
 - a) un dirigente, o suo delegato, in rappresentanza, della Direzione Regionale Agricoltura;
 - b) un funzionario dell'Area dell'ARSIAL presso la quale l'Osservatorio è collocato;
 - c) con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa;
 - d) da un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa nella Regione Lazio;
 - e) da un rappresentante del mondo accademico e universitario competente per il settore agro-silvo-pastorale;
 - f) da un rappresentante del CREA con competenze nel settore agricolo.

2. La Deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 5 dell'art. 2 definisce, oltre alle modalità di funzionamento dell'Osservatorio, anche i requisiti che debbono essere posseduti dai rappresentanti da individuare quali componenti dell'Osservatorio di cui all'art. 4.

Art. 5 - Coinvolgimento dei produttori olivicoli

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma, la collaborazione attiva dei produttori nell'ambito dell'Osservatorio Olivicolo del Lazio è promossa da ARSIAL, anche al fine di incentivare:

- a) la gestione sostenibile degli oliveti, con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono e al recupero delle aree olivetate in stato di degrado;
- b) la partecipazione a programmi di formazione e innovazione tecnologica per migliorare le competenze e la competitività degli olivicoltori e ad accrescere la competitività delle aziende olivicole sul mercato;
- c) l'avvio di iniziative utili a promuovere l'oleoturismo come definito dall'art. 1, comma 2, lettera b) della legge regionale del 27 ottobre 2023 n. 14, quale forma di turismo esperienziale per la scoperta e la degustazione delle produzioni olivicole locali con la visita ai luoghi di produzione, la conoscenza delle tradizioni e delle comunità legate a questa pratica agricola.

Art. 6 - Promozione e valorizzazione del settore olivicolo

1. La Regione Lazio, anche attraverso le attività dell'Osservatorio, promuove iniziative volte a:

- a) incentivare l'adozione di pratiche colturali olivicole sostenibili;
- b) valorizzare le varietà autoctone di olivi e i prodotti derivati, particolarmente quelli certificati DOP/IGP, biologico;
- c) sostenere la formazione tecnica e professionale degli operatori del settore olivicolo/oleario;
- d) favorire la partecipazione a fiere, eventi e progetti di promozione del comparto olivicolo-oleario;
- e) contrastare l'abbandono delle superfici olivetate ai fini del recupero del paesaggio collinare, del mantenimento della biodiversità agricola, del ripristino della stabilità idrogeologica e della tutela dell'ambiente in genere.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Regione può concedere contributi e finanziamenti, nel rispetto della normativa della Unione Europea e statale in materia di aiuti di Stato, a:

- a) aziende olivicole;
- b) organizzazioni di produttori riconosciute;
- c) enti di ricerca e formazione.

3. La Regione Lazio favorisce la creazione di reti di collaborazione tra produttori, enti di ricerca e istituzioni per sviluppare progetti innovativi e migliorare la competitività del settore olivicolo-oleario.

4. La Regione Lazio sostiene iniziative di certificazione e tracciabilità dei prodotti olivicoli per garantire la qualità e l'origine dei prodotti, favorendo l'adozione di marchi di qualità come DOP/IGP e biologico.

5. La Regione Lazio promuove attività di sensibilizzazione e educazione rivolte ai consumatori per far conoscere le caratteristiche e i benefici dell'olio d'oliva laziale, anche attraverso programmi scolastici e campagne di informazione.

6. In ogni caso la valorizzazione delle attività oleoturistiche è effettuata sulla base di quanto previsto dalla L.R. 14/2023 e dal Regolamento Regionale n. 5 del 2024.

Art. 7 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 e dell'articolo 6, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spesa corrente", della voce di spesa denominata "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio olivicolo", con uno stanziamento pari ad Euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 8 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

